



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Lilia Papoff ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 52049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 30.6.2016 e vertente

T R A

ATAC s.p.a. - Azienda per la Mobilità, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio D'Albora e Gianfrancesco Regard.

ATTRICE

E

ROMA TPL (già Tevere TPL) Società Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Geremia.

CONVENUTA

E

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi.

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2016 i procuratori delle parti concludevano



riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di udienza.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. ATAC s.p.a. ha convenuto in giudizio Roma TPL (già Tevere TPL) al fine di sentire accertare e dichiarare la inoperatività ed invalidità della clausola arbitrale prevista nel capitolato tecnico richiamato nel contratto stipulato con la convenuta in data 22.12.2005 per la gestione della rete di trasporto pubblico urbano della città di Roma, la dichiarazione della esclusiva competenza del Foro di Roma per ogni controversia nascente dal contratto e, di conseguenza, la inesistenza del compromesso arbitrale e del relativo lodo emesso in data 23.12.2009, avente ad oggetto la corresponsione di maggiori importi a titolo di revisione dei prezzi e di prestazioni accessorie.

La Roma TPL si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie, rilevando che le pretese creditorie fondate sul diritto alla revisione dei prezzi e alla remunerazione delle prestazioni accessorie erano già state vagliate positivamente dal lodo arbitrale pronunciato il 23.11.2009, confermato all'esito del giudizio di impugnazione svoltosi dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, definito con la sentenza n. 681/2014. Ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito di tutte le domande proposte da ATAC.

Roma Capitale ha spiegato intervento adesivo ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. , alle domanda formulate da ATAC, quale azionista al 100% di quest'ultima, e, oltre a ribadire le tesi attoree, ha altresì rilevato la nullità della clausola compromissoria in quanto contraria alle proprie direttive impartite alle proprie articolazioni organizzative per le quali aveva declinato il ricorso alla competenza arbitrale, ed eccepito il mancato deposito del lodo presso l'ex AVCP.

2. Nelle more del presente giudizio è stato rigettato, con sentenza n. 11375/16, il ricorso presentato avanti alla Corte di Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello.

L'ATAC ha comunque ritenuto che nessuna pronuncia era stata ancora mai resa sulla questione della inesistenza e/o nullità della clausola compromissoria. Difatti la Corte di Cassazione si era limitata ad affermare che *“tutte le questioni attinenti all'esistenza ed alla validità della clausola arbitrale sono affatto nuove”* e le aveva giudicate, per questo, inammissibili.

Ha quindi precisato che la propria domanda aveva ad oggetto la declaratoria di inesistenza giuridica della clausola arbitrale materialmente contenuta nel capitolato tecnico allegato al contratto e che aveva un interesse concreto ed attuale ad una decisione di questo tribunale sulla questione, atteso che dalla stessa potevano derivare conseguenze di rilievo sulla regolamentazione contrattuale in essere tra gli odierni contendenti e su tutte le controversie attuali o future.

La questione della validità della clausola compromissoria non può essere nuovamente in discussione in



riferimento alla incidenza sul procedimento arbitrale concluso con il lodo del 23.11.2009.

Trova infatti applicazione, *ratione temporis*, l'art.829, n. 1, c.p.c. , nella formulazione antecedente al D. Lgs. n. 40/2006, per cui il lodo può essere impugnato per nullità innanzi alla Corte d'Appello nel caso in cui la clausola compromissoria sia nulla.

Dal dato letterale della norma si evince che i vizi della clausola compromissoria rilevano quali motivi di impugnazione del lodo.

La Corte di Cassazione ha affermato che "... *tutti i vizi delle clausole compromissorie che danno luogo all'invalidità del titolo di investitura degli arbitri, si risolvono in ipotesi riconducibili alla previsione dell'art. 829, n. 1, c.p.c., cioè a motivi di nullità della sentenza arbitrale che devono essere dedotti dinanzi alla Corte di appello come motivi di impugnazione della sentenza stessa, e non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione, applicandosi anche alle sentenze arbitrali la norma dell'art. 161, comma 1, c.p.c., della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame (Cass. 14 maggio 1981, n. 3167; SS.UU. 21 giugno 1983, n. 4259). Tale principio deve ritenersi applicabile, oltre che nei casi in cui si deduca la nullità strictu sensu della clausola compromissoria - stante l'*eadem ratio* - anche nei casi in cui si deduca qualunque altro vizio che si assuma renda non validamente operante la clausola compromissoria, essendo tutti i vizi di tale tipo ricompresi fra le cause che rendono il lodo impugnabile ex art. 829, n. 1, c.p.c., che unifica detti vizi nella formula generica - ma esaustiva - di impugnabilità del lodo per "nullità" del compromesso, ed avendo questa Corte ritenuto che si ha inesistenza giuridica del titolo di investitura arbitrale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, unicamente quando sia devoluta ad arbitri una controversia non rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 21 giugno 1983, n. 4259 cit.)" (Cass. n. 4738/1998).*

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata n. 11375/2016 ha sancito, con il rigetto del ricorso di ATAC, la validità del lodo in esame, rilevando che "*Le questioni attinenti all'esistenza e alla validità della clausola arbitrale sono affatto nuove. Di queste non tratta la sentenza impugnata, né la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia riguardo ad un'eventuale, relativa eccezione*" e quindi di fatto pronunciando negativamente sul motivo di gravame di cui all'art. 829, n. 1, c.p.c..

Anche gli ulteriori motivi di nullità della clausola compromissoria evidenziati da Roma Capitale non possono quindi essere valutati in questa sede in quanto coperti dal giudicato.

Quanto infine alla eccezione di omesso deposito del lodo arbitrale essa è smentita dalla attestazione sulla copia del lodo in atti e in ogni caso si osserva che la stessa non sarebbe causa di nullità del lodo ma semmai ostacolo alla esecutività dello stesso.

3. In ordine al rilievo di parte attrice secondo cui tale giudicato non potrebbe influire sulla decisione



richiesta nel presente giudizio di declaratoria di inesistenza giuridica della clausola arbitrale materialmente contenuta nel capitolato tecnico allegato al contratto, si osserva che qualunque azione, anche di mero accertamento, deve essere sorretta da un concreto interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. n. 6749/2012).

Il mero interesse ad espungere la clausola compromissoria dall'ordinamento giuridico non è quindi di per sé e in astratto meritevole di tutela nel presente giudizio.

L'assenza di interesse ad agire è questione di rito (cfr. in tal senso Cass. n.18160/2015), come tale di esclusiva rilevanza processuale e pertanto, siccome inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrando tra quelle che ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, devono essere sottoposte alle parti le quali devono avere autonoma consapevolezza dei presupposti di ammissibilità delle domande giudiziali.

A ciò si aggiunga comunque che la stessa Roma TPL ha contestato l'interesse ad agire dell'ATAC per le controversie future dato che questa, se del caso, potrebbe avvalersi dell'istituto della declinatoria della competenza arbitrale come reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà del giudizio arbitrale (art. 16 della legge n. 741/1981), con ciò facendo rivivere la facoltà di declinatoria di cui all'art. 47 del Capitolato Generale delle OO.PP. approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e di Roma Capitale, in quanto intervenuta al fine di sostenere le domande attoree, e vengono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti invece per l'accoglimento della domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di decisione fondata su questioni di diritto non palesemente pretestuose.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara inammissibili tutte le domande proposte da parte attrice;**



b) condanna parte attrice e parte intervenuta in solido al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi ed € 565,48,00 per spese, oltre addizionali di legge.

Roma, il 29.12.2016

Il Giudice

Lilia Papoff

